

La procedura civile in venti giorni

Claudio Mellone

Aggiornato al d.l. 3 maggio 201 n. 59, convertito con l. 30 giugno 2016 n. 119

Questo volume è indirizzato agli studenti che devono affrontare l'esame di procedura civile e può essere inteso anche come un corso rapido di procedura civile, perché tutta la materia è stata divisa in 20 giorni, o lezioni.

Rispetto a quanto pubblicato nel sito di dirittoprivatoinrete.it, dove vi è anche un ampio manuale di procedura civile, sono stati apportati dei significativi cambiamenti nella impostazione del manuale di procedura civile.

In primo luogo si è scelto di impostare il manuale secondo uno schema tradizionale, con una parte generale, e le parti relative ai diversi processi.

Questa scelta, molto diversa rispetto al sito, è stata determinata dal fatto che i manuali universitari sono di solito divisi in questo modo. Dividendo il manuale secondo lo schema tradizionale, lo studente si troverà maggiormente a suo agio, perché partirà da uno schema che gli è già familiare. Per far questo la prima parte, cioè i primi giorni del manuale, sono stati in gran parte riscritti rispetto a quanto pubblicato sul sito, e aggiunti nuovi argomenti, come la ricusazione e i principi costituzionali del processo.

Le altre parti del manuale sono state realizzate ricorrendo principalmente al materiale già pubblicato nel sito ma questo materiale, oltre a essere riordinato, è stato, dove possibile, ulteriormente semplificato e ridotto; sono stati eliminati gran parte dei riferimenti alle vecchie norme, sono state eliminate alcune parti eccessivamente tecniche, che seppure possono essere utili a un avvocato, lo sono, di solito, molto meno per lo studente.

Tutto questo lavoro di riordino e di sintesi ha portato alla creazione di un volume di circa 200 pagine, comprensive degli indici e presentazione, e alla divisione di tutto il lavoro in venti giorni di studio (con una media di studio di 10 pagine al giorno).

Il presente manuale è pensato per uno studio veloce e concentrato, perché solo in tal modo è possibile tenere a mente le tantissime nozioni di una materia molto difficile come la procedura civile, che è la più difficile di tutto il corso di giurisprudenza.

I 20 giorni sono, ovviamente, un tempo minimo consigliato ma si ricordi che un per un esame del genere dove tutti gli argomenti sono collegati, la concentrazione delle nozioni è essenziale, e tale concentrazione può essere raggiunta solo non impiegando troppo tempo nello apprendere la materia (cosa a volte davvero impossibile, visto il tecnicismo e la prolissità dei manuali universitari); diversamente si rischia di perdere delle nozioni già acquisite, e se in altre materie questo può non essere grave (ad es. in privato si può dimenticare qualcosa sulle successioni o diritto di famiglia, senza che questo abbia effetto sui contratti, o in commerciale lacune nei titoli di credito possono avere poco o nessun effetto sulla conoscenza delle società), in procedura civile non conoscere anche un solo concetto, (ad es. il concetto di titolo esecutivo o di termine perentorio) si ripercuote su tutta la materia.

Anche con questo lavoro, però, lo studio deve essere effettuato con continuità e determinazione, perché la materia della procedura civile, per quanto schematizzata e spiegata nella maniera più chiara possibile, rimane complessa e molto tecnica, e quindi per superare l'esame si richiede allo studente un notevole sforzo. Rimane sempre vero, infatti, che un sistema per imparare senza sforzo e senza impegno personale non è stato ancora inventato e non lo sarà mai.

Giorno 1	7
Il processo civile alla luce dei principi costituzionali.....	7
La separazione dei poteri e i tipi di giurisdizione.....	9
La giurisdizione civile e le questioni di giurisdizione.....	10
Il regolamento di giurisdizione.....	11
La competenza.....	11
I tre tipi di competenza.....	12
La determinazione della competenza per valore.....	13
La competenza per territorio.....	14
Incompetenza.....	16
Il regolamento di competenza.....	16
Le modificazioni della competenza per ragioni di connessione.....	18
Litispendenza, continenza, connessione di cause.....	21
Giorno 2	22
I termini.....	22
L’Azione	23
Le condizioni dell’azione.....	23
I tipi di azione in relazione al tipo di processo.....	24
Il modo di esercizio dell’azione, il principio della domanda.....	24
Il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.....	24
Il principio del contraddittorio.....	25
Le parti del processo.....	25
Gli atti delle parti, la citazione e il ricorso.....	26
La redazione degli atti di parte in generale.....	26
Una parte pubblica, il pubblico ministero.....	27
La capacità di essere parte e la capacità processuale.....	28
La rappresentanza volontaria nel processo e la procura alle liti.....	29
La sostituzione processuale.....	30
Giorno 3	30
Il litisconsorzio.....	30
Il litisconsorzio necessario.....	31
Litisconsorzio facoltativo.....	31
Gli interventi volontari.....	32
Intervento a istanza di parte.....	33
Intervento per ordine del giudice.....	34
Giorno 4	34
La successione nel processo.....	34
Il terzo soggetto del processo, il giudice.....	35
Astensione e ricusazione.....	35
I poteri del giudice.....	37
La valutazione delle prove da parte del giudice.....	38
La regola di giudizio fondata sull’onere della prova.....	39
Prova libera e prova legale.....	39
Argomenti di prova e presunzioni.....	39
I fatti notori e i fatti non contestati.....	40
Le udienze e i provvedimenti del giudice.....	40
Il giudicato.....	41
Gli ausiliari del giudice, il cancelliere e l’ufficiale giudiziario.....	42
La nullità degli atti del processo.....	42
Le conseguenze della nullità.....	43
Le spese del processo.....	43

Notificazioni e comunicazioni.....	45
Le forme della notificazione.....	45
Giorno 5.....	47
Lo schema generale del processo di cognizione.....	47
I rapporti interni tra i membri del collegio del tribunale.....	48
La citazione.....	48
I termini di comparizione.....	50
La costituzione del convenuto.....	51
La chiamata del terzo in causa.....	52
La fase della trattazione.....	52
La mancata comparizione delle parti costituite.....	53
La prima udienza di comparizione e trattazione ex art. 183.....	54
La trattazione scritta.....	56
La nullità della citazione e della domanda riconvenzionale (artt. 164-167).....	57
La nullità della notifica della citazione (art. 291).....	58
Il tentativo di conciliazione (art. 185).....	58
La chiamata in causa del terzo da parte dell'attore.....	59
La chiamata del terzo in causa per ordine del giudice.....	59
Giorno 6.....	60
Le prove precostituite.....	60
Atto Pubblico.....	60
La querela di falso.....	60
La scrittura privata.....	61
Il disconoscimento della scrittura privata e il giudizio di verificaione.....	62
L'efficacia probatoria del documento informatico.....	63
Le prove costituende.....	63
Confessione.....	65
Giuramento.....	66
Il giuramento suppletorio.....	68
La prova testimoniale.....	68
Consulenza tecnica d'ufficio (c.t.u.).....	70
Giorno 7.....	71
La fase della decisione.....	71
I rapporti tra giudice istruttore e collegio.....	71
Le sentenze definitive e non definitive.....	72
Gli eventi successivi alla pronuncia della sentenza.....	74
Ordinanza ingiunzione (186 ter).....	74
Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione (186 quater).....	75
Giorno 8.....	76
Contumacia.....	76
Sospensione.....	77
Riunione delle cause connesse.....	79
Interruzione.....	79
Estinzione del processo.....	81
Le cause che spettano al tribunale in composizione monocratica.....	82
Il procedimento davanti al giudice di pace.....	83
Giorno 9.....	84
Le Impugnazioni in generale.....	84
I termini per le impugnazioni.....	85
Luogo di notificazione dell'impugnazione.....	85
Le condizioni dell'impugnazione.....	86

Inammissibilità e improcedibilità.....	86
Acquiescenza.	87
L'impugnazione contro una sentenza relativa a un giudizio con più di due parti.	87
Impugnazioni principali e incidentali.	87
Effetto espansivo interno ed esterno.	88
Giorno 10	88
Appello.....	89
Procedimento.	89
La domanda di appello.....	89
La costituzione delle parti e l'appello incidentale.	90
Appello incidentale tardivo.....	90
Il procedimento di inammissibilità dell'appello nel caso in cui non abbia una ragionevole probabilità di essere accolto.....	90
Udienza di trattazione in appello.	91
La richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.	92
La decisione dell'appello.	93
Giorno 11	94
Ricorso per cassazione.....	94
Natura del giudizio.....	94
Struttura della Corte di cassazione.....	94
Valore delle decisioni della Corte per gli altri giudici.	94
Sentenze impugnabili.....	95
Forma della domanda e motivi di ricorso.	95
La struttura del giudizio.....	95
Il principio di diritto nell'interesse della legge.....	96
L'inammissibilità del ricorso e la "sezione filtro".	97
Udienza di discussione.....	97
Il contenuto della sentenza.....	97
Il giudizio di rinvio.	98
La revocazione.....	98
Motivi di revocazione e termini per l'impugnazione.....	99
Procedimento.	99
Opposizione di terzo.	100
Sentenze impugnabili.....	101
Procedimento e sentenza.....	101
Giorno 12	101
Il processo del lavoro-schema generale.	101
Le controversie del rito del lavoro ex art. 409.....	102
4. La domanda introduttiva del giudizio.	103
La costituzione del convenuto.....	104
La domanda riconvenzionale.....	104
L'intervento di terzi.	105
Udienza di discussione.....	105
Istruzione probatoria.	106
La chiamata di terzi e le sentenze non definitive.....	106
Le questioni pregiudiziali nel rito del lavoro.	107
Le ordinanze anticipatorie nel rito del lavoro.	107
Ordinanze per il mutamento di rito.....	107
La sentenza.....	108
Appello nel rito del lavoro e le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie.	109

Il ricorso e la costituzione dell'appellato.....	110
L'udienza di discussione.....	110
Istruzione probatoria.....	111
Le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie.....	111
Il procedimento sommario di cognizione.....	113
Giorno 13.....	114
Il processo esecutivo in generale.....	114
Titolo esecutivo e precetto quali elementi comuni di tutti i processi esecutivi.....	115
Spedizione in forma esecutiva.....	116
Notifica titolo esecutivo.....	116
Il precetto.....	116
Efficacia del precetto.....	117
Notifica del precetto.....	117
L'espropriazione forzata in generale.....	117
Il pignoramento.....	119
Le attività da svolgere durante il pignoramento.....	120
La ricerca con modalità telematiche dei beni mobili da pignorare.....	121
Efficacia del pignoramento.....	122
I mezzi per evitare o convertire il pignoramento e la sua riduzione.....	123
La riduzione del pignoramento.....	123
L'intervento di altri creditori.....	124
Modi e tempo dell'intervento.....	124
L'estensione del pignoramento.....	125
La vendita forzata in generale.....	126
Assegnazione dei beni pignorati.....	127
La distribuzione della somma ricavata.....	127
Le controversie in sede di distribuzione della somma ricavata.....	128
Giorno 14.....	128
1. L'espropriazione mobiliare.....	129
Il pignoramento mobiliare.....	129
I beni da pignorare.....	130
Il verbale di pignoramento e la custodia dei beni pignorati.....	131
Il pignoramento e la custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.....	131
L'intervento nell'espropriazione mobiliare.....	133
Vendita.....	133
Vendita tramite commissionario.....	134
Vendita all'incanto.....	135
Distribuzione della somma ricavata.....	135
Espropriazione mobiliare presso terzi.....	136
L'atto di pignoramento presso terzi.....	137
La posizione del terzo.....	138
Il comportamento del terzo.....	139
Il pignoramento presso terzi nel caso individuazione di beni in seguito a accesso telematico....	140
La decisione del giudice.....	140
Espropriazione immobiliare.....	141
Pignoramento immobiliare.....	141
Custodia dei beni pignorati.....	142
Intervento nell'espropriazione immobiliare.....	143
L'istanza di vendita e il deposito dei documenti relativi ai beni pignorati.....	144
Le decisioni del giudice sulla vendita.....	144
La vendita senza incanto.....	145

La vendita con incanto.....	146
Versamento del prezzo e aggiudicazione.....	148
Assegnazione.....	148
Distribuzione della somma ricavata.....	149
Giorno 15.....	149
Espropriazione di beni indivisi.....	149
Espropriazione contro il terzo proprietario.....	150
Le esecuzioni in forma specifica.....	150
Esecuzione forzata per consegna o rilascio. L'esecuzione per consegna.....	151
Esecuzione forzata per consegna o rilascio. Esecuzione per rilascio.....	151
Esecuzione degli obblighi di fare o di non fare.....	152
Le sanzioni in caso d'inadempimento di obblighi diversi dal pagamento di una somma di denaro.	153
Le opposizioni nel processo di esecuzione.....	154
Opposizione all'esecuzione.....	154
Opposizione agli atti esecutivi.....	156
Opposizione di terzo all'esecuzione.....	158
Sospensione ed estinzione del processo esecutivo.....	160
Sospensione del processo.....	160
La sospensione disposta dal giudice dell'esecuzione.....	160
La sospensione su istanza delle parti.....	161
Ripresa del processo sospeso.....	162
Estinzione del processo esecutivo.....	162
Giorno 16.....	163
Il decreto ingiuntivo.....	163
Il procedimento per convalida di sfratto.....	167
Procedimenti cautelari.....	170
Il rito cautelare uniforme.....	171
La competenza.....	171
Il procedimento.....	172
L'impugnazione del provvedimento.....	174
Inefficacia del provvedimento cautelare.....	175
Attuazione del provvedimento cautelare.....	176
Giorno 17.....	177
I singoli provvedimenti cautelari.....	177
Sequestro giudiziario.....	177
Sequestro conservativo.....	178
Sequestro liberatorio.....	179
Le azioni possessorie.....	180
I procedimenti d'istruzione preventiva.....	181
I provvedimenti d'urgenza.....	182
Giorno 18.....	183
I procedimenti in camera di consiglio.....	183
Arbitrato.....	184
Nomina degli arbitri.....	186
Responsabilità e ricsuzione degli arbitri.....	187
Il procedimento arbitrale.....	187
Rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria.....	188
Il lodo.....	189
Impugnazione del lodo.....	189
Il riconoscimento dei lodi stranieri.....	190

Giorno 19	191
L'individuazione dei casi di mediazione	191
Gli obblighi di informazione dell'avvocato	192
Le conseguenze processuali del mancato esperimento della mediazione.....	193
Giorno 20	194
Procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati.	195
La convenzione assistita come condizione di procedibilità del processo.	195
L'esperimento della convenzione assistita come condizione di procedibilità del processo.	197
Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.	197
Gli effetti sulla prescrizione e sulla decadenza degli accordi presi in seguito alla convenzione di negoziazione assistita ex art. 8 del d.l. n. 132/2014.....	199

La procedura civile in venti giorni

Copia personale di: trikka

Giorno 1

In queste prime parti ci occupiamo delle disposizioni generali al codice di procedura civile (articoli da 1 a 162); queste disposizioni dovrebbero valere per i tre tipi fondamentali di processo previsti dal nostro ordinamento (di cognizione, esecutivo e cautelare), ma in realtà si adattano particolarmente al processo di cognizione. Seguiremo comunque questo ordine sia perché è quello del codice, sia perché è quello seguito dai manuali universitari. Questi primi giorni di corso, infatti, sono quelli che nei manuali di solito corrispondono al primo libro o alla prima parte del libro consigliato dalla cattedra.

Il processo civile alla luce dei principi costituzionali.

Prima di spiegare come si svolge il processo civile, è bene ricordare alcuni articoli della costituzione che sul processo civile.

Art. 24 commi primo e secondo:

1. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi;
2. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Dall'art. 24 si possono ricavare due fondamentali principi costituzionali sul processo (non solo civile).

Dal primo comma si ricava l'esistenza del potere di azione, chi vuole far valere un diritto o un interesse può agire in giudizio; di conseguenza saranno eccezionali i casi in cui sia il giudice ad agire, cioè a proporre domanda, come nell'ipotesi dell'art. 107 c.p.c..

Osserviamo poi che qualunque soggetto (persona fisica o ente) potrà agire in giudizio.

Nel secondo comma si fa riferimento al diritto alla difesa, in ogni stato e grado del procedimento. Il riferimento è sia al processo penale sia al processo civile. Questo principio, però, è ulteriormente ribadito e specificato nell'art. 111 Cost.

Art. 25. comma primo.

1. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Il giudice naturale è quello istituito in base ai criteri preesistenti elaborati dalla legge, e non istituito successivamente per casi già verificatisi. Si vogliono evitare, in altre parole, i tribunali straordinari che attraggano a sé le competenze che spettavano al giudice naturale. Questo principio è ulteriormente ribadito dall'art. 102 Cost. che espressamente vieta i giudici straordinari e di cui ci occupiamo subito.

Art. 102.

1. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

2. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

3. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

L'art. 102 ci dice, in definitiva, che la giurisdizione può essere esercitata solo dai giudici ordinari, che sono previsti nella costituzione e ordinati dalle norme sull'ordinamento giudiziario, mentre non potrebbero esserci giudici straordinari e soprattutto speciali, ma, al più, delle sezioni specializzate dei giudici ordinari.

Mentre per i giudici straordinari il divieto è sostanzialmente rispettato, i giudici speciali sono poi previsti dal successivo articolo 103 (previsti dalla costituzione, ma non regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario) tra cui spiccano per importanza i giudici amministrativi, Tar e Consiglio di Stato, quest'ultimo che ha anche la particolare caratteristica di essere anche un organo consultivo del governo (art. 100 Cost.).

I giudici amministrativi si occupano principalmente di interessi legittimi.

Art. 101.

1. La giustizia è amministrata in nome del popolo.

2. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Ci interessa il secondo comma.. il giudice, in altre parole, essendo sottoposto solo alla legge, è solo a questa che deve rispondere, e, quindi, non può essere influenzato da altre regole se non quelle della legge. Il secondo comma dell'art. 101 garantisce l'indipendenza del giudice. È anche vero, però, che la legge è il confine che il giudice non può valicare, è il suo limite.

Art. 111.

L'art. 111 della costituzione è molto complesso ed è pensato in maniera particolare per il processo penale tanto che alcune sue parti sono quasi letteralmente riportate nel codice di procedura penale.

Tuttavia l'art. 111 è punto di riferimento anche per il processo civile. Riportiamo, allora, i commi che più ci interessano.

Comma 1 e 2.

1. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

2. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Cominciamo dal concetto di giusto processo, e rifacciamoci alla definizione di un autore di procedura penale (Tonini) secondo il quale in concetto di giusto processo rinvia a “ un concetto ideale di giustizia che preesiste alla legge e che è direttamente collegato a quei diritti inviolabili di tutte le persone coinvolte nel processo che lo Stato, in base all'art. 2 Cost. s'impegna a riconoscere”.

Questa definizione, a parere di chi scrive, si adatta anche processo civile.

Il secondo comma stabilisce il principio fondamentale del contraddittorio, ribadito poi nel codice di procedura civile all'art. 101, ma qui si sottolinea oltre alla parità delle parti, la posizione del giudice che deve essere “terzo e imparziale” sia nel processo civile sia in quello penale.

Questo principio trova poi riscontro nelle norme sulla ricusazione e astensione contenute sia nel codice di procedura civile sia in quello di procedura penale.

Efficace è l'immagine secondo cui il processo può essere visto come un triangolo equilatero che vede ai due vertici inferiori le parti e in quello superiore il giudice, perfettamente equidistante dalle due parti, cosa, che, in verità si verifica più nel processo civile che in quello penale.

La ragionevole durata è il punto dolente del nostro ordinamento processuale civile e penale; i processi sono spesso lunghissimi e costituiscono una sofferenza morale ed economica per le parti, e per questo dovrebbero avere una durata ragionevole in relazione all'oggetto del processo.

Per indennizzare le parti che hanno subito dei danni in seguito a una durata irragionevole del processo, è stata promulgata la c.d. legge Pinto (l. 89\2001 modificata dal d.l. 83\2012) che ha riconosciuto il diritto a ottenere un'equa riparazione per i danni patiti in seguito a un processo eccessivamente lungo.

Art. 111 comma 6.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Questo comma esprime il principio secondo cui il giudice quando emette un provvedimento deve render noto il procedimento logico e giuridico in base al quale è giunto al provvedimento. In tal modo è possibile il controllo sulla sua decisione e si evita che possa agire in maniera totalmente discrezionale. L'obbligo di motivazione, in realtà, riguarda soprattutto le sentenze, a causa del loro contenuto decisorio, anche se altri provvedimenti possono richiedere secondo le regole dei codici di rito, una motivazione, anche se in forma abbreviata o succinta.

Art. 111 comma 7.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Questo comma esprime il concetto della ricorribilità in cassazione di tutte le sentenze. Da ciò si può ricavare che mentre l'appello contro le sentenze può in certi casi escluso dalla legge, non è possibile che la legge escluda il ricorso per cassazione contro le sentenze.

In merito alla sentenza, si è ormai giunti alla conclusione che per sentenza non si debba solo intendere il provvedimento che abbia la forma di sentenza, ma anche il provvedimento che abbia il contenuto di sentenza, anche senza averne la forma, per es. un'ordinanza che abbia però il contenuto di sentenza sarà ricorribile in cassazione. Tale contenuto è quello decisorio che incide sulle situazioni sostanziali e processuali dei soggetti coinvolti nel processo.

Altri articoli della costituzione (artt. 104\110) si occupano del processo, ma in maniera indiretta perché sono dedicati alla magistratura ordinaria e al suo funzionamento.

Ricordiamo l'art. 104 primo comma secondo cui: " La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere." e sempre nell'art. 104 l'organo Consiglio superiore della magistratura (Csm), soggetto che ha la funzione di garantire l'autonomia e l'indipendenza dei giudici ordinari dagli altri poteri dello Stato.

Cos'è il processo?

Si può definire come una serie di atti provenienti da soggetti diversi (parti e soggetti appartenenti all'amministrazione della giustizia) diretti al raggiungimento di uno scopo, cioè di un provvedimento finale, che nel processo di cognizione è di regola la sentenza.

La separazione dei poteri e i tipi di giurisdizione.

Secondo la tripartizione illuministica i poteri dello Stato sono tre:

1. *potere legislativo*, ha il compito di formare atti normativi generali e astratti che hanno il valore di legge, di regola spetta al parlamento.
2. *potere esecutivo*, ha il compito di dare attuazione alle norme di legge e di amministrare lo Stato, questo potere è di regola attribuito al Governo.
3. *potere giurisdizionale*, ha il compito di applicare e interpretare le norme; tale potere è, di regola, attribuito alla magistratura ex art. 102 Cost.

In Italia, almeno tre tipi di giurisdizione:

1. *Giurisdizione penale*: si occupa di reati, e quindi di fattispecie che producono come conseguenza una pena detta criminale (ergastolo, reclusione, multa, per i delitti; arresto e ammenda per le contravvenzioni).
2. *Giurisdizione amministrativa*: in passato la distinzione era tra interessi legittimi, spettante ai giudici amministrativi (Tar- Consiglio di Stato) e diritti soggettivi, spettante ai giudici ordinari civili. Ormai questa distinzione ha carattere residuale, e sarà necessario andare a verificare caso per caso cosa dispone la legge in merito alla giurisdizione dei giudici amministrativi e civili. Fondamentale, in proposito, il riferimento al codice del processo amministrativo.
3. *Giurisdizione civile*: è residuale rispetto alle altre due, di regola fa riferimento a diritti soggettivi.

La giurisdizione civile si distingue in altri sottotipi, e cioè può essere contenziosa o volontaria.

- a) *la giurisdizione contenziosa* è quella di cui si occupa in maniera quasi esclusiva il codice di procedura civile, e che vede il giudice come terzo chiamato a risolvere una controversia tra due o più parti contrapposte. Il provvedimento finale in questi casi è quasi sempre la sentenza, che ha l'attitudine a divenire fonte definitiva dei diritti controversi, cioè ha l'attitudine a passare in giudicato;
- b) *la giurisdizione volontaria*, in questi casi il giudice non è chiamato a risolvere una controversia ma a intervenire nella gestione di un affare o di un negozio. In questi casi potrebbe essere coinvolta anche una parte sola e il provvedimento finale di regola non è la sentenza ma il decreto che normalmente non passa in giudicato, ma può essere modificato in relazione all'evoluzione dell'affare o negozio gestito. Per la giurisdizione volontaria si applicano le regole processuali sui procedimenti in camera di consiglio (art. 737 e ss). La giurisdizione volontaria si ha spesso in ipotesi di diritto di famiglia e societario.